Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 295

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 26 novembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 5 ottobre 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1965
registro n. 80 Esercito, foglio n. 248

IACONELLI Pietro, da San Biagio Saracinisco (Frosinone), classe 1892, ex soldato di fanteria, Distretto militare Frosinone. — Gli è ripristinata dal 15 marzo 1965 la medaglia di bronzo al valor militare concessa con decreto luogotenenziale 19 aprile 1917 e successivamente perduta con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1935, dispensa 8, pagina 485.

(9149)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 28 *settembre* 1965, *sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art.* 4 *della legge* 20 *giugno* 1956, *numero* 658, *ha conferito la medaglia di bronzo al merito civile alla memoria del vigile del fuoco Paruccini Umberto, per il comportamento tenuto durante l'ultimo conflitto bellico, con la seguente motivazione:*

« Offertosi spontaneamente di trasportare viveri per circa 230 ostaggi trattenuti dalle forze tedesche di occupazione, perdeva, nell'assolvimento dell'incarico, la giovane vita, vittima del proprio generoso altruismo ».

(8191)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. **1713.**

Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Alghero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 la Scuola d'arte di Alghero è trasformata in Istituto d'arte, del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo di L. 61.000.000 occorrente per il funzionamento dell'Istituto di cui all'articolo precedente graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 48. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Alghero

Sezioni: Arte del corallo; Oreficeria.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi.
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia.
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi.
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni.
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi.
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi.
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi.
10. Insegnante per la lavorazione artistica del corallo, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
11. Insegnante di oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
12. Insegnante di tecnologia dei metalli preziosi e delle pietre	—	1	—
13. Insegnanti d'arte applicata per l'incisione del corallo	2	—	In tutte le classi della relativa sezione.
14. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
15. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
16. Insegnante d'arte applicata per l'incastonatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
17. Segretario economico	1	—	—
18. Applicato di segreteria	1	—	—
19. Bidelli	3	—	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

L'insegnamento di tecnologia da affidare per incarico si impartisce in ragione di un'ora settimanale per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di Alghero

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Alghero è composto delle sezioni di « Arte del corallo », « Oreficeria ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Comune;

c) il direttore dell'Istituto;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del Consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del Consiglio d'amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spesa straordinaria;

g) la determinazione in misura non superiore a lire 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie inoltre alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni di bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dallo Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 1714.
Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Sorrento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 la Scuola d'arte di Sorrento è trasformata in Istituto d'arte, del quale, sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo di L. 70.000.000 occorrente per il funzionamento dell'Istituto di cui all'articolo precedente graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 45. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Sorrento
Sezioni: Arte del mobile; Arte del tessuto.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi.
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia.
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi.
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni.
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi.
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi.
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi.
10. Insegnante per la lavorazione artistica del mobile, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
11. Insegnante per l'arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
12. Insegnante di tecnologia per il legno	—	1	—
13. Insegnante di tecnologia per il tessuto	—	1	—
14. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1+1(*)	—	In tutte le classi della relativa sezione.
15. Insegnanti d'arte applicata per la tarsia	2	—	In tutte le classi della relativa sezione.
16. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
17. Insegnante d'arte applicata per il tessuto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
18. Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
19. Insegnante d'arte applicata per il merletto e ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
20. Segretario economo	1	—	—
21. Applicato di segreteria	1	—	—
22. Bidelli	3	—	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di un'ora settimanale per ciascuna sezione.

(*) In soprannumero da riassorbire con la successiva vacanza del posto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di Sorrento

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Sorrento è composto delle sezioni di « Arte del mobile », « Arte del tessuto ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Comune;

c) il direttore dell'Istituto;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del Consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del Consiglio d'amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spesa straordinaria;

g) la determinazione in misura non superiore a lire 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie inoltre alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni di bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dallo Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 1715.

Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Priverno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 la Scuola d'arte di Priverno è trasformata in Istituto d'arte, del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo di L. 73.000.000, occorrente per il funzionamento dell'Istituto di cui all'articolo precedente graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-1964 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 49. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Priverno

Sezioni: Arte del mobile; Arte dei metalli; Arte del tessuto

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi.
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia.
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi.
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni.
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi.
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi.
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi.
10. Insegnante per la lavorazione artistica del mobile, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
11. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
12. Insegnante per l'arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
13. Insegnante di tecnologia per il legno e per i metalli	—	1	—
14. Insegnante di tecnologia per il tessuto	—	1	—
15. Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
16. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio e la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
17. Insegnante d'arte applicata per la fórgiatura e la tiratura a martello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
18. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
19. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
20. Insegnante d'arte applicata per il tessuto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
21. Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
22. Insegnante d'arte applicata per il merletto e ricamo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
23. Segretario economico	1	—	—
24. Applicato di segretaria	1	—	—
25. Bidelli	3	—	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di un'ora settimanale per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di Priverno

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Priverno è composto delle sezioni di « Arte del mobile », « Arte dei metalli », « Arte del tessuto ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Comune;

c) il direttore dell'Istituto;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del Consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del Consiglio d'amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spesa straordinaria;

g) la determinazione in misura non superiore a lire 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie inoltre alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni di bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dallo Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1965, n. 1290.

Sospensione della regolamentazione della vendita a rate per autoveicoli, motoveicoli di cilindrata superiore ai 200 c. c., elettrodomestici e apparecchi radioriceventi, in applicazione dell'art. 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Dalla disciplina prevista dalla legge 15 settembre 1964, n. 755, sono esclusi gli autoveicoli ed i motoveicoli di cilindrata superiore ai 200 c.c.

Art. 2.

Dalla stessa disciplina sono esclusi altresì gli elettrodomestici e gli apparecchi radioriceventi.

Art. 3.

Il presente decreto rimane in vigore fino al 31 dicembre 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1965.

Approvazione del regolamento adottato dal comune di Luino (Varese) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Luino.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Luino (Varese) adottato con le deliberazioni consiliari n. 98 dell'11 luglio 1964 e n. 26 del 13 febbraio 1965;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Luino (Varese) adottato con le deliberazioni consiliari n. 98 dell'11 luglio 1964 e numero 26 del 13 febbraio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1965

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI LUINO
PROVINCIA DI VARESE

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera, delimitata a nord dalla villa Perrottino e a sud dalla foce del Tresa e nella fascia costiera di fronte a Colmegna dalla punta del Crotto al porto entro 150 metri (centocinquanta metri) dalla riva, per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli adibiti a servizi pubblici di linea, la velocità di navigazione non deve superare il limite di 10 km. ora (dieci chilometri ora) in ogni caso entro tale fascia e comunque in prossimità delle spiagge frequentate dai bagnanti, la condotta dei natanti dovrà essere tale da evitare qualsiasi pericolo per le persone o di collisione fra diversi natanti.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, i natanti del Comune, della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili comunali, dell'Ispettorato di porto, delle Guardie di finanza e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso, quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che in conto terzi al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari, ed i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività), è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti, destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuata secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o imbarcazioni munite di motore fuori bordo utilizzato allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice di navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Ogni motore, entro e fuori bordo, deve essere fornito di un apparecchio silenziatore o di un dispositivo atto ad eliminare od attenuare i rumori o le esalazioni moleste.

Visto: *Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

Visto: *Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(8855)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della pineta di Chardoney nel comune di Champorcher (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 settembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta di Chardoney nel comune di Champorcher;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Champorcher;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Champorcher e dai signori Savin Davide e Chanoux Giuseppe;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un meraviglioso quadro naturale, rappresentato dalla pineta bagnata dal torrente Oyasse, e verso Dondeyna, dalla vista dei pianori che si susseguono alle pinete, offrendo inoltre numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo delle predette bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Champorcher, costituita dalla pineta di Chardoney, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: con la strada nazionale Colle Finestra, con il canale consorziale d'irrigazione del Mellier, con le particelle numeri 969, 968, 967, 966, 964, 963, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 972, 973, 975, 982, 985, 984, 987, 1141, 1140, 1144, 1003, 1015, 1151, 1018, 1019, 1021, 1022, 1024, del foglio XXVII con la strada vicinale del Gevro, con la roggia dei Molini e con la strada vicinale del Chardoney;

ovest: con le particelle nn. 1070, 1091, 1097, 1106, 1107, 1112, del foglio XXVII, con parte della particella n. 6 del foglio XXXIV e con il torrente Oyasse;

sud: con parte della particella n. 6 del foglio XXXIV e con il torrente Oyasse;

est: con le particelle nn. 1125, 1022 e 1024 del foglio XXVII, con la particella n. 22 del foglio XXXIV, con il torrente Oyasse, con la roggia dei Molini, con il canale consorziale d'irrigazione del Mellier e con il confine del foglio XXVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Champorcher, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro: GUI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della provincia della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 19 settembre 1963 alle ore 15, nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Oreste Marcoz, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI CHAMPORCHER - Vincolo pineta di Chardoney.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta;

Visto che la pineta di Chardoney in comune di Champorcher costituisce un complesso di particolare bellezza panoramica e di notevole interesse pubblico;

Ritenuto che la zona ha importanza paesistica per il meraviglioso quadro d'insieme rappresentato dalla pineta bagnata dal torrente Oyasse, e verso Dondeyna dalla vista dei pianori che si susseguono alle pinete;

Considerato che la zona è, durante la stagione turistica, meta di numerose passeggiate ed escursioni e che è una delle principali attrattive turistiche di Champorcher;

Rilevata la necessità di tutelare la zona con vincolo a carattere cautelativo onde evitare che costruzioni non regolate rechino un serio pregiudizio all'integrità paesistica della zona;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione che venga apposto il vincolo alla suddetta zona, come risulta delimitata nell'allegata planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 punto 4), sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini:

nord: con la strada nazionale Colle Finestra, con il canale consorziale d'irrigazione del Mellier, con le particelle numero 969, 968, 967, 966, 964, 963, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 972, 973, 975, 982, 985, 984, 987, 1141, 1140, 1144, 1003, 1015, 1151, 1018, 1019, 1021, 1022, 1024, del foglio XXVII con la strada vicinale del Gevro, con la roggia dei Molini e con la strada vicinale del Chardoney;

ovest: con le particelle numeri 1070, 1091, 1097, 1106, 1107, 1112, del foglio XXVII, con parte della particella n. 6 del foglio XXXIV e con il torrente Ovasse;

sud: con parte della particella n. 6 del foglio XXXIV e con il torrente Oyasse;

est: con le particelle numeri 1125, 1022 e 1024 del foglio XXVII, con la particella n. 22 del foglio XXXIV, con il torrente Ovasse, con la roggia dei Molini, con il canale consorziale d'irrigazione del Mellier e con il confine del foglio XXVIII.

(8854)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA FIRENZE

Approvazione del piano di zona del comune di Certaldo (Firenze)

Con decreto provveditoriale n. 35017 in data 15 novembre 1965, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Certaldo con la riduzione dell'altezza massima degli edifici a ml. 15.

Le opposizioni al piano sono state respinte.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati nelle forme della citazione, ai sensi dell'art. 8 ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8973)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cancellazione del comune di Fara Sabina (Rieti) dall'elenco delle località sismiche

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 6 novembre 1965, n. 1322, di concerto con il Ministro per l'interno, il comune di Fara Sabina della provincia di Rieti è escluso dall'elenco dei Comuni e frazioni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia per le località sismiche, allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

(8972)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 9001 del 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1965, registro n. 442, foglio n. 307, è stato respinto, perchè inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Redini Guido, avverso il mancato riconoscimento del diritto di riscatto dei servizi prestati presso il Ministero delle finanze - Ufficio tecnico erariale di Lucca dal 19 luglio 1940 al 31 gennaio 1942, e presso il Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Compartimento di Genova, dal 1° dicembre 1928 al 22 novembre 1933.

(8953)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Titan A »

L'esplosivo da mina denominato « Titan A » fabbricato dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Calvagese della Riviera, già iscritto alla categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto come utilizzabile oltre che per mine a cielo aperto anche per lavori in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi.

(9099)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Monferrite Cava Stella Azzurra » (in sigla « M. C. Stella Azzurra »).

L'esplosivo da mina denominato « Monferrite Cava Stella Azzurra » (in sigla « M. C. Stella Azzurra ») fabbricato dalla Società esplosivi Monferrato nel proprio stabilimento di Musisengo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi ed in galleria — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(9100)

Autorizzazione al comune di Lomaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Lomaso (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.208.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9130)

Autorizzazione al comune di Borgo Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Borgo Valsugana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.952.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9132)

Autorizzazione al comune di Romallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Romallo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 475.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9134)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Valledoria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.977.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9123)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9124)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Uri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9125)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Nule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9126)

Autorizzazione al comune di Mores ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Mores (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9127)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Putifigari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9128)

Autorizzazione al comune di Romallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Romallo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.066.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9131)

Autorizzazione al comune di Pomarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Pomarolo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.976.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9133)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Gonnostramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9129)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Paciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.754.752, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9135)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Vergemoli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.957.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9136)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.988.141, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9137)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.838.034, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9138)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Montespertoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.682.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9139)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.510.024, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9140)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.106.857, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9141)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Montemignaio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.743.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9142)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1965, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.951.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9143)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 9069/2476, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Greco Matteo, nato il 24 novembre 1908, in San Giovanni Rotondo della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato » in San Giovanni Rotondo estesa mq. 6340 riportata in catasto alla particella n. 91-*c* del foglio di mappa n. 146 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 69.

(8835)

Autorizzazione al Consorzio di bonifica della Val d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1965, registro n. 15, foglio n. 245, il Consorzio di bonifica della Val d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda, è stato autorizzato ad acquistare un immobile da adibire a propria sede sito nel comune di Fiorenzuola d'Arda al prezzo di L. 24.485.000 (ventiquattromilioniquattrocentottantacinquemila).

(8891)

Autorizzazione al Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1965, registro n. 15, foglio n. 52, il Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina, è stato autorizzato ad acquistare dai signori Coraggio Gerardo e Forino Francesco un immobile sito in Sala Consilina, via Nazionale, al prezzo di L. 14.000.000 (quattordicimilioni) da destinare a sede dell'Ente.

(8892)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1965, registro n. 32 Finanze, foglio n. 228, è stata dichiarata cessata la materia del contendere oggetto del ricorso prodotto dall'ufficiale di dogana Ciancio Antonio in data 2 marzo 1963, essendosi provveduto, con decreto ministeriale n. 2683 del 26 marzo 1964, ad attribuire all'impiegato suddetto l'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(8856)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 25 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,81	624,78	624,79	624,77	634,78	624,80	624,78	624,78	624,83
$ Can.	581,10	581 —	580,75	581,05	580,40	580,90	581,05	580,90	580,80	581 —
Fr. Sv.	144,66	144,68	144,68	144,66	144,67	144,68	144,66	144,68	144,68	144,67
Kr. D.	90,70	90,69	90,68	90,68	90,60	90,69	90,6775	90,70	90,69	90,68
Kr. N.	87,46	87,47	87,50	87,475	87,53	87,47	87,48	87,47	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,85	120,83	120,85	120,86	120,85	120,87	120,85	120,85	120,87	120,86
Fol.	173,46	173,50	173,47	173,475	173,50	173,48	173,48	173,48	173,48	173,49
Fr. B.	12,59	12,59	12,5910	12,59	12,585	12,59	12,58925	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,515	127,51	127,505	127,50	127,50	127,51	127,50	127,50
Lst.	1751,88	1751,70	1751,80	1751,55	1751,50	1751,80	1751,55	1751,90	1751,80	1751,70
Dm. occ.	156,20	156,18	156,17	156,175	156,15	156,22	156,175	156,21	156,22	156,18
Scell. Austr.	24,18	24,185	24,1850	24,18625	24,15	24,18	24,188	24,19	24,18	24,19
Escudo Port.	21,86	21,86	21,85	21,865	21,75	21,86	21,852	21,87	21,86	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,432	10,435	10,43	10,4315	10,42	10,43	10,43

Media dei titoli del 25 novembre 1965

Rendita 5 % 1935	103,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,955
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1965

1 Dollaro USA	624,795
1 Dollaro canadese	581,05
1 Franco svizzero	144,66
1 Corona danese	90,679
1 Corona norvegese	87,477
1 Corona svedese	120,855
1 Fiorino olandese	173,477
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,505
1 Lira sterlina	1751,55
1 Marco germanico	156,175
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,858
1 Peseta Sp.	10,432

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1965, registro n. 3 Sanità, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 20 aprile 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 24 luglio 1965, n. 655 S.G., con la quale il consigliere di Stato dott. Filippo Longo è stato designato presidente della Commissione di che trattasi;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e costituita come segue:

Presidente:

Longo dott. Filippo, Consigliere di Stato.

Membri:

Malizia prof. Enrico, libero docente in patologia medica presso l'Università di Roma;

Seppilli prof. Alessandro, ordinario d'igiene presso la Università di Perugia;

Patrissi prof dott. Tommaso, ispettore generale medico;

Realmuto dott. Eduardo, ispettore generale medico.

Segretario:

Ascone dott. Edoardo, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove di lingua a fianco di ciascuno indicate:

Ferri prof. Alfonso, inglese e tedesco;

Iosia prof. Vincenzo, francese e spagnolo

per la statistica e demografia; nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica:

Ametta dott. Matteo, medico in servizio presso la Direzione generale AA.AA. e personale.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presuntiva di L. 850.000 (ottocentocinquantamila) gravera sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1965
Registro n. 10, *foglio n.* 219

(8867)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a centodieci posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1965, registro n. 3, foglio n. 61, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centodieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a centodieci posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Iannuzzi dott. Osvaldo, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Perini prof. Dario, ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Pisa;

Montemurro prof. Orlando, ordinario di zootecnia nell'Università di Bari;

Provaglio dott. Luigi, ispettore generale;

Barontini dott. Francesco, ispettore capo.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Registro n. 16 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 145. — MEROLLA

(8865)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli a un posto di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Asti, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di uno inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Asti, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'11 maggio 1965, avrà luogo in Asti presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « A. Castigliano », via Martorelli, 1, il giorno 10 gennaio 1966, con inizio alle ore 10.

(8956)

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Alessandria, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Alessandria, indetto con decreto 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1965, avrà luogo in Alessandria presso l'Istituto magistrale, Aula Magna, il giorno 13 gennaio 1966, con inizio alle ore 10.

(8957)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13942 in data 31 dicembre 1962, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 828/669 in data 14 luglio 1965, con il quale è stato rettificato il bando del predetto concorso, includendo il comune di Mombello Torinese nel Consorzio medico Andezeno-Arignano-Marentino, ed è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 31 dicembre 1962, n. 13942, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Sessa dott. Luigi, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Pastorella dott. Bruno, direttore di sezione;

Leccisotti dott. prof. Giulio, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Beretta Anguissola dott. prof. Alessandro, docente in patologia medica;

Borsotti dott. prof. Pier Carlo, primario chirurgo;

Marengo dott. prof Giorgio, medico condotto

Segretario:

Valenti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio medico provinciale di Torino.

Torino, addì 5 novembre 1965

Il medico provinciale: RAMUSINO

(8895)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5182 in data 26 gennaio 1965, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per sette posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1964,

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento 11 settembre 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Brescia, dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei sette posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1964 è costituita come appresso:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo Ministero della sanità

Componenti:

Marazza prof. dott. Vincenzo, veterinario provinciale superiore in servizio presso l'Ufficio di Pavia;

Di Milia dott Ciro, direttore di sezione della Prefettura di Brescia;

Seren prof. dott. Ennio, direttore Istituto di patologia speciale e Clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, direttore Istituto di patologia generale ed Anatomia patologica veterinaria della Università di Torino;

Lombardi dott. Luigi, veterinario condotto designato dai Comuni interessati.

Segretario:

Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio medico e veterinario provinciale di Brescia.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Brescia;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brescia.

Brescia, addì 15 novembre 1965

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(8979)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.